



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 novembre 1999 (20.12)
(Or. f)

13304/99

LIMITE

PUBLIC 10

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
OTTOBRE 1999

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nell'ottobre 1999. Tale estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico (**allegato II**). L'estratto cita anche gli eventuali voti contrari, le astensioni e le motivazioni di voto.

Va notato che fanno fede solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. I relativi estratti, come pure le informazioni contenute negli allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico dal sito Internet "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio");

- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nell'ottobre 1999, eventualmente con la menzione dei risultati delle votazioni, delle motivazioni di voto e delle dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

¹ Esclusi gli atti di portata limitata quali decisioni di procedura, nomine, decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, decisioni di bilancio puntuali, ecc.

| OTTOBRE 1999 | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI | TESTI ADOTTATI | DICHIARAZIONI | VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO |
| <p>2205° Consiglio "Problemi economici e finanziari" dell'8 ottobre 1999</p> <p>Regolamento del Consiglio che stabilisce le modalità... d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati</p> | 10829/99 | 233/99, 234/99, 235/99 | Contrarie ES, I, L |
| <p>2208° Consiglio "Lavoro e Affari sociali" del 22 ottobre 1999</p> <p>Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro</p> | 11548/99 + COR 1 (es) + COR 2 (p) + COR 3 (s) + COR 4 (nl) | 236/99, 237/99, 238/99, 239/99, 240/99, 241/99 | |
| <p>Atti legislativi adottati a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione (28.10.1999)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma "Socrate" per includere la Turchia tra i paesi beneficiari • Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla terza fase del programma "Gioventù per l'Europa" per includere la Turchia tra i paesi beneficiari | Rif. doc. 12269/99 + COR 1 (en) | | |

DICHIARAZIONE 233/99

Dichiarazione della Commissione

La Commissione s'impegna ad assistere gli Stati membri nella rapida applicazione di tale regolamento, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). A tal fine, essa inviterà gli esperti degli Stati membri a fornire gli orientamenti pertinenti su metodi di attuazione concreti e comparabili.

DICHIARAZIONE 234/99

Dichiarazione della delegazione austriaca

Si tratta di un segmento dell'indice che concerne prevalentemente prezzi non di mercato (nei conti nazionali "prezzi economicamente non significativi", ossia relativi a prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale). L'osservazione di questo tipo di prezzi comporta difficoltà specifiche, che sono più evidenti nel caso di prezzi dipendenti dal reddito ma che si manifestano in modo analogo anche in altre varianti della formazione dei prezzi. È noto che vi sono differenze significative tra i prezzi di mercato e il settore dei beni e dei servizi non destinabili alla vendita, all'interno di un paese come pure tra paesi diversi, per quanto concerne la formazione dei prezzi non di mercato. Per quanto concerne i consumatori (famiglie), tali difficoltà possono non essere importanti; è tuttavia indispensabile prestarvi attenzione per garantire un'analisi e un'interpretazione adeguata. Pertanto la questione dovrà essere esplicitamente affrontata nelle relazioni che la Commissione presenterà al Consiglio.

DICHIARAZIONE 235/99

Dichiarazione della delegazione italiana

Nel presente regolamento, in particolare il comma 2 d) dell'articolo 4, si propone l'adozione di un principio senza alcuna valutazione della metodologia più idonea per la sua applicazione e delle implicazioni pratiche che esso comporta.

L'applicazione di tale principio comporterebbe, nell'ambito di uno stesso paese, l'uso di criteri di calcolo non omogenei per le varie voci incluse nel paniere e la mancanza di chiare indicazioni sulla metodologia da applicarsi inficerebbe in misura rilevante la comparabilità dell'indice tra i vari paesi, togliendo significatività all'indice stesso. Infine si sottolinea che l'applicazione pratica di tale principio necessita di dati per i quali non sono disponibili fonti statistiche consolidate.

Per le problematiche sopra evidenziate, l'Italia esprime la propria opposizione all'adozione del principio esposto nel comma di cui sopra e richiede una ulteriore precisazione in sede di applicazione del regolamento al fine di rendere maggiormente comparabili gli indici dei vari paesi.

DICHIARAZIONE 236/99

La Commissione e il Consiglio dichiarano che, tra i casi eccezionali che possono indurre uno Stato membro a rilasciare l'autorizzazione di applicare l'aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle categorie di cui all'allegato K, è incluso in particolare il caso in cui i servizi interessati comportino un peso economico di modesta importanza.

DICHIARAZIONE 237/99

La Commissione e il Consiglio dichiarano che la presente direttiva non influisce sulle disposizioni transitorie dell'articolo 28 della sesta direttiva IVA, che permettono a taluni Stati membri di continuare ad applicare aliquote ridotte a talune forniture di beni e servizi.

DICHIARAZIONE 238/99

La Commissione si impegna ad esaminare favorevolmente la richiesta del Portogallo di applicare l'aliquota IVA ridotta ai servizi di ristorazione. Il Consiglio è d'accordo, ritenendo che ciò consenta al Portogallo di continuare la prassi esistente.

DICHIARAZIONE 239/99

La Commissione si impegna a trasmettere senza indugio agli Stati membri la richiesta di autorizzazione, presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva, a introdurre una misura di deroga all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 17 della sesta direttiva (limitazione del diritto di detrazione) e a presentare al Consiglio la corrispondente proposta di decisione, per consentire al Consiglio di deliberare al riguardo contemporaneamente alla decisione sulle richieste di autorizzazione presentate nell'ambito della presente direttiva.

DICHIARAZIONE 240/99

La Commissione si impegna a esaminare favorevolmente la richiesta dell'Austria di prorogare la deroga accordata ai sensi del trattato di adesione, che autorizza ad applicare un'aliquota ridotta alle locazioni immobiliari ad uso residenziale e a presentarla al Consiglio nel più breve tempo possibile per consentire al Consiglio di deliberare al riguardo contemporaneamente alla decisione sulle richieste di autorizzazione presentate nell'ambito della presente direttiva.

DICHIARAZIONE 241/99

La delegazione tedesca approva la direttiva sempreché essa sia applicata in modo restrittivo.

OTTOBRE 1999**ALTRI ATTI****Votazioni rese
pubbliche****2203° Consiglio "Giustizia e affari interni" del 4 ottobre 1999**

Atto del Consiglio che adotta il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Europol e che modifica l'atto 1999/C 25/01 del Consiglio
Doc. 10096/99

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia
Doc. 6828/97 + COR 1 + COR 2 (dk) + COR 3

Regolamento del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) e che abroga il regolamento (CE) n. 900/1999
Doc. 11326/99

2206° Consiglio "Affari generali" dell'11 ottobre 1999

Regolamento del Consiglio che vieta di fornire all'Indonesia attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici
Doc. 11523/99

Azione comune del Consiglio che abroga l'azione comune 98/375/PESC relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)
Doc. 11551/99

Azione comune del Consiglio che modifica l'azione comune 96/676/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente
Doc. 11527/99

Regolamento del Consiglio che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 1064/1999
Doc. 11327/99

Posizione comune che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar
Doc. 11681/99

OTTOBRE 1999

ALTRI ATTI

**Votazioni rese
pubbliche**

Procedura scritta conclusasi il 20 ottobre 1999

Decisione del Consiglio relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale del Consiglio
Doc. 11832/99

2208° Consiglio "Lavoro e Affari sociali" del 22 ottobre 1999

Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Doc. 9085/2/99 REV 2

Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)
Doc. 10233/1/99 REV 1

Decisioni del Consiglio relative:

- a) alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona)
Doc. 9679/99
- b) all'accettazione delle modifiche al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica (Convenzione di Barcellona)
Doc. 9680/99
- c) all'accettazione delle modifiche alla convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e al protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (Convenzione di Barcellona)
Doc. 9681/99

Regolamento (CE) del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di carni della specie bovina disossate, secche
Doc. 10488/99

Regolamento (CE) del Consiglio relativo al contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda
Doc. 11344/99 + COR 1 (d)

OTTOBRE 1999

ALTRI ATTI

**Votazioni rese
pubbliche**

Decisione del Consiglio che attua la posizione comune 98/633/PESC relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale
Doc. 12071/99

Posizione comune del Consiglio sul sostegno alle forze democratiche nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)
Doc. 11690/99

2210° Consiglio "Mercato interno" del 28 ottobre 1999

Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili)
Doc. 9935/99

Risoluzione del Consiglio sull'inclusione della storia nell'azione culturale della Comunità
Doc. 11451/99

Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana
Doc. 9947/99 + COR 1 (i) + COR 2 (gr) + COR 3 (f)

Contrarie B, NL
Astenuta L

Dichiarazione di voto della delegazione belga resa pubblica

La delegazione belga non può dare il suo consenso al progetto di direttiva sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Essa ritiene che la direttiva in questione danneggi il cioccolato di qualità.

Essa è del parere che l'armonizzazione dell'utilizzazione dei grassi vegetali trasformi il regime di deroga accordato ad alcuni Stati membri in una regola generale.

Il Belgio considera che questa direttiva non contribuisca alla semplificazione legislativa ma comporti cambiamenti fondamentali nella composizione dei prodotti di cioccolato.

OTTOBRE 1999

ALTRI ATTI

Votazioni rese
pubbliche

La delegazione belga deplora che le conseguenze di questa direttiva per i paesi produttori di cacao, segnatamente i paesi ACP, con cui la Comunità europea mantiene da molto tempo relazioni contrattuali di cooperazione, non siano state esaminate in modo approfondito.

Il Belgio non può dichiararsi d'accordo con una direttiva che, pur cercando di armonizzare le condizioni di produzione e di commercializzazione del cioccolato, mantiene per quanto riguarda la denominazione di vendita una eccezione per due paesi. Siamo di fronte ad un'armonizzazione "à la carte" che tiene conto dell'interesse delle industrie di alcuni Stati membri soltanto.

La mancanza di un metodo di analisi affidabile, e la mancata applicazione delle disposizioni sui grassi vegetali a tutti i prodotti di cioccolato sono altrettanti elementi che possono trarre il consumatore in errore. Le disposizioni previste in materia di etichettatura non forniscono una informazione completa e trasparente al consumatore.

Per tutti questi motivi, il Belgio continua a ritenere che non si tratti di un progetto di direttiva valido.

Dichiarazione di voto della delegazione francese resa pubblica

La Francia tiene particolarmente alla qualità del cioccolato. Essa ritiene che l'armonizzazione debba preservare ad ogni costo gli interessi legittimi dei consumatori, come pure quelli dei paesi ACP produttori di cacao.

La Francia riconosce i pregi del compromesso elaborato dalla Presidenza, che giunge ad un certo equilibrio tra le posizioni nazionali iniziali molto divergenti. Essa sostiene questo compromesso, sottolineando però che resterà particolarmente attenta per quanto riguarda alcuni punti essenziali: convalida da parte della Commissione di un metodo di riferimento per la quantificazione dei grassi vegetali prima dell'entrata in vigore della direttiva; studio d'impatto approfondito effettuato dalla Commissione alla luce dell'esperienza acquisita e prima dell'eventuale revisione dell'elenco positivo dei grassi vegetali; attuazione concreta dei requisiti in materia di etichettatura.

La Francia sottolinea altresì l'importanza del fatto che il legislatore conservi al suo livello, in una materia così sensibile, i futuri adeguamenti delle disposizioni tecniche sostanziali della direttiva.